



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di legge n. 392/12[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso,
Caputo, recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22
(Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)”**

RELATORE: PIERLUIGI CAPUTO

Il dirigente
f.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
f.to Pietro Raso

**Proposta di legge recante:
“Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)”.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a integrare e completare il Titolo IV (Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale) Capo I (Riconoscimento e valorizzazione della Geodiversità) della Legge Regionale n. 22 del 24.05.2023. I motivi di questo intervento normativo tendono ad adeguare la legge alle nuove tendenze internazionali e nazionali sviluppate recentemente sulla conservazione e protezione del patrimonio geologico e valorizzazione della geodiversità.

La Calabria possiede una tale complessità geologica, caratterizzata da marcate diversificazioni stratigrafiche, geomorfologiche e idrogeologiche, tali da rappresentare un archivio geologico degli ultimi 500 Ma. È sede di una spiccata variabilità dei processi abiotici (geodiversità), elementi base per gli ecosistemi, a cui si assegna un notevole valore paesaggistico, geologico e geomorfologico, che associato al complesso sistema orografico e topografico, lo rende ricco di emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse nazionale e internazionale, tra l'altro ancora ben conservate e in molti casi uniche nel loro genere.

Di queste peculiarità l'Unesco è stato il portabandiera negli ultimi anni (2015-2021) con il riconoscimento del Parco Nazionale del Pollino (2015) e del Parco Nazionale dell'Aspromonte (2021) nella Rete Globale dei Geoparchi (Global Geopark Network, GGN), dando un dinamico slancio alla sensibilità sulla conservazione, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico e paesaggistico in Calabria.

Diventa dunque necessario proteggere e preservare le ulteriori unicità geologiche (geositi), che devono essere considerate a pieno titolo come componenti fondamentali nelle attività di pianificazione e gestione sostenibile dell'ambiente e del paesaggio. In quest'ottica, il patrimonio geologico, oltre a essere oggetto di tutela, può trasformarsi in una risorsa economica significativa, valorizzabile sia a livello turistico, didattico e culturale, atto a sviluppare un indotto economico come il Geoturismo. Questo approccio non solo promuove la conoscenza e l'apprezzamento del territorio, ma favorisce anche uno sviluppo sostenibile, in armonia con gli equilibri naturali dell'ambiente.

La norma, quindi, si propone di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico calabrese, rappresentato da emergenze geologiche, geomorfologiche, paleontologiche, geosismiche e mineralogiche in un'ottica di gestione sostenibile delle risorse ambientali, di rispetto delle condizioni di equilibrio naturale e di conservazione del patrimonio geologico e valorizzazione della geodiversità.

Tali finalità sono perseguite attraverso la valorizzazione della geodiversità presente sul territorio regionale, con l'istituzione del catasto dei geositi, distinguendoli tra quelli ricadenti in aree protette e non. La proposta prevede, altresì, il coordinamento delle riserve naturali regionali con funzioni consultive e di raccordo tra i diversi enti gestori.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che trattasi di interventi di natura esclusivamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)”.

Tab. I - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	<i>Integrazione del titolo della l.r. 22/2023</i>	/	/	/
2	<i>Inserimento dell'articolo 33-bis nella l.r. 22/2023</i>	/	/	/
3	<i>Inserimento degli articoli 61-bis e 61-ter nella l.r. 22/2023</i>	/	/	/
4	<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>	/	/	/

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	/	/	/
Totale	/	/	/

**Proposta di legge recante:
"Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di
aree protette e sistema regionale della biodiversità)"**

Art. 1

(Integrazione del titolo della l.r. 22/2023)

1. Alla fine del titolo della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità) sono aggiunte le seguenti parole: "e geodiversità".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 33-bis nella l.r. 22/2023)

2. Dopo l'articolo 33 della l.r. 22/2023 è inserito il seguente:

Art. 33-bis

(Coordinamento delle riserve naturali regionali)

1. È istituito presso il dipartimento regionale competente in materia di parchi e aree naturali protette, il Coordinamento delle riserve naturali regionali, avente funzioni consultive e di raccordo.
2. Il Coordinamento è presieduto dall'assessore con delega alla tutela dell'ambiente o da un suo delegato ed è composto, previa intesa con gli enti gestori, da un componente per ogni riserva naturale regionale.
3. I componenti del Coordinamento svolgono tale ruolo a titolo gratuito e senza alcun rimborso spese, sono individuati dagli enti gestori e restano in carica per la durata della legislatura.
4. L'attività di supporto al Coordinamento è assicurata dal dipartimento competente in materia, senza alcun maggiore onere a carico del bilancio regionale e senza alcun rimborso spese.

Art. 3

(Inserimento degli articoli 61-bis e 61-ter nella l.r. 22/2023)

1. Dopo l'articolo 61 della l.r. 22/2023 sono inseriti i seguenti:

Art. 61-bis

(Catasto regionale dei geositi)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce il Catasto regionale dei geositi, di seguito indicato come Catasto.

2. Il Catasto è costituito dagli elenchi dei geositi e da un archivio fruibile e consultabile in rete e articolato in più sezioni, in conformità con l'Inventario nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), relative a:
 - a) ubicazione e inquadramento del geosito, contenente informazioni su localizzazione geografico- amministrativa, dimensioni, tipologia dello stesso, riferimenti bibliografici, catastali, cartografici e fotografici;
 - b) geodiversità, contenente le informazioni che caratterizzano il geosito, definendo il tipo e il nome scientifico degli elementi descritti, il processo genetico e l'età, prendendo in considerazione le unità geologiche ossia la litologia, le strutture deformative, gli elementi geomorfologici;
 - c) interessi scientifici e contestuali, associando a ciascun geosito un grado di interesse sulla base del numero e della qualità delle pubblicazioni scientifiche;
 - d) relazioni con l'ambiente e il territorio, rilevando gli eventuali fenomeni di instabilità che possono produrre pericolosità e vulnerabilità naturale, nonché le attività antropiche che possono generare impatti sul geosito;
 - e) fruizione del geosito, contenente la descrizione dell'accessibilità, visibilità, stato di conservazione, eventuali fattori di degrado;
 - f) valutazione del geosito, contenente considerazioni quali-quantitative basate su parametri utili per definire l'integrità, la rarità, la rappresentatività del geosito e l'importanza scientifica, didattica, divulgativa, estetica, ecologica, storico-culturale, nonché per valutarne la accessibilità.
3. La Giunta regionale disciplina l'acquisizione, l'aggiornamento, le modalità di gestione e la divulgazione dei dati raccolti.
4. La Giunta regionale, per la realizzazione del Catasto di cui al presente articolo, promuove forme di collaborazione, mediante convenzioni, con università, enti di ricerca, agenzie regionali, enti strumentali, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione del patrimonio geologico ambientale riconosciuto a livello regionale e nazionale.

Art. 61-ter

(Disposizioni per la conservazione e l'accesso del patrimonio geologico)

1. La Regione sostiene la conservazione del patrimonio geologico anche attraverso iniziative promosse dai soggetti proprietari o gestori dei beni e delle proprietà oggetto di recupero conservativo.
2. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.